

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 55216 Anno 2018**

**Presidente: CERVADORO MIRELLA**

**Relatore: RAGO GEPPINO**

**Data Udiienza: 18/09/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

SABINO LUIGI, nato il 10/05/1976, contro l'ordinanza del 28/03/2018 del Tribunale del riesame di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Sabino Luigi ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in quanto indagato per i reati di cui agli artt. 416 (capo sub 1) ed estorsione (capi sub 16 in danno di Pianeta Premio; sub 17 in danno di Giuranna Fortunato Luca).

2. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:

2.1. La violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.: in relazione ai soli reati di cui ai capi sub 1 e 16 (nulla risulta essere stato dedotto in relazione al capo sub 17), la difesa del ricorrente ha sostenuto che non vi fossero gravi indizi di colpevolezza in quanto l'ipotesi accusatoria era fondata sulle denunce presentate

da Filadoro, Sposato e Schiavelli che dovevano ritenersi calunniose anche perché screditate da un'intercettazione ambientale del 18/04/2013 dalla quale risultava che si trattava di dichiarazioni concertate. Peraltro i suddetti denunciati non avevano mai "chiamato in causa" il ricorrente.

Quanto all'estorsione di cui al capo sub 16), le dichiarazioni della persona offesa erano state mal comprese ed il tribunale non aveva neppure valutato se sussistessero i presupposti per il contestato delitto di estorsione;

2.2. La violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. per avere il tribunale disposto la misura cautelare nonostante non ne sussistessero i presupposti, in particolare sotto il profilo del pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

#### **1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 273 COD. PROC. PEN.**

La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata in quanto del tutto generica ed aspecifica a fronte dell'ampissima motivazione con la quale il Tribunale, dopo avere illustrato (pag. 1-12) la genesi dell'indagine, le varie denunce presentate, il contenuto delle intercettazioni e l'attività di Polizia Giudiziaria, a pag. 12 ss dell'ordinanza riassume, analizza e valuta il suddetto quadro probatorio, spiegando le ragioni per cui doveva ritenersi la sussistenza di un'associazione per delinquere denominata del "centro storico" (pag. 14 ss), nel quale il ricorrente svolgeva un ruolo di primissimo piano.

Stessa cosa dicasi per il reato di cui al capo sub 16) analizzato e valutato a pag. 16 dell'ordinanza impugnata.

A fronte della suddetta motivazione che si caratterizza per l'ampiezza, la ricchezza e la univocità del quadro probatorio puntualmente evidenziato dal tribunale, la difesa del ricorrente, in pratica, nulla di specifico ha dedotto se non le generiche doglianze di cui si è detto nella presente parte narrativa, omettendo qualsivoglia censura in ordine ai restanti univoci riscontri processuali.

#### **2. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 274 COD. PROC. PEN.**

La censura è infondata in quanto la motivazione addotta sul punto dal Tribunale in ordine alla prognosi sulla recidiva (personalità negativa del ricorrente già condannato per estorsione) deve ritenersi incensurabile.

La difesa ha invocato a proprio favore il principio di diritto secondo il quale «per ritenere "attuale" il pericolo "concreto" di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosi l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque

l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: "se si presenta l'occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto", ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione: "siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere" [...] in ogni caso pure aderendo a tale interpretazione, la contestuale necessità che il pericolo di recidiva specifica sia concreto ed attuale impone che il soggetto abbia occasioni di ricaduta nell'illecito penale non solo effettive (piuttosto che meramente ipotetiche), ma altresì di vicina, seppure non imminente, probabilità di verificazione»: Cass. V, n. 31090/2017; Cass. VI 24476/2016 Rv. 266999; Cass., Sez. III, n. 36919/2015.

Senonchè, nel caso di specie, come risulta dalla narrativa dei fatti descritta nell'ordinanza impugnata, l'attività del ricorrente consisteva nell'estorcere denaro a diverse persone in modo periodico e continuativo tramite la cd. "guardiania" (servizio di protezione a favore dei proprietari terrieri, di fatto, imposto per evitare danneggiamenti e furti). Di conseguenza, essendo certo che esiste una "platea" di persone (proprietari terrieri) che occorre solo individuare per poi colpirli, e poiché l'attività del ricorrente consiste proprio nell'esercitare la "guardiania", ossia un'attività compresa in quella dell'associazione per delinquere, è del tutto evidente che ci si trova in quella situazione prospettata dalla stessa tesi invocata dal ricorrente e cioè che "siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto (nella specie: la possibilità di imporre la "guardiania"), altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere (proprio in considerazione della sua negativa personalità, dell'assenza di qualsiasi resipiscenza, della circostanza che i reati per i quali risulta indagato erano ancora in essere al momento della misura della custodia cautelare)".

In altri termini, il principio di diritto invocato dal ricorrente non è applicabile a quelle situazioni in cui – come nel caso di specie – è il soggetto che va alla ricerca dell'occasione per compiere il reato perché quello è il suo *modus vivendi*.

In tali ultimi casi, la prognosi sulla recidiva, anche sotto il profilo della concretezza ed attualità, non può che basarsi sulla storia personale dell'indagato/imputato, sulla natura dei reati e su tutti quegli elementi fattuali che il giudice riterrà di valorizzare: *in terminis*, Cass. 33004/2017 rv. 271216; Cass. 11511/2017 rv. 269684; Cass. 53645/2016 rv. 268977.

Nel caso di specie, il tribunale (pag. 17) si è attenuto ai suddetti principi come risulta dalla seguente testuale motivazione: «Situazioni di reati contro la

persona ed il patrimonio funzionalizzati alla sopravvivenza dell'associazione a delinquere in contestazione che, secondo questo Collegio, il prevenuto può concretamente ricreare, presentandosene l'occasione, una volta venuto meno l'interesse della Giustizia nei suoi confronti, considerazione ulteriormente avvalorata dall'aver mantenuto una posizione organizzativa nella medesima nell'ultimo periodo fino all'attualità. Ciò che dimostra ancor più la tendenza a delinquere del preposto, confermata dal precedente penale specifico per estorsione, con condanna per fatto del 2006. Da ciò derivano altresì concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione. con occasioni di concreta ripresa dell'attività criminosa derivanti altresì dalla conoscenza diretta dei propri sodali, nonché dai legami di pregressa frequentazione e medesimezza della zona di residenza, Corigliano, zona centro, potendosi perciò, con assoluta verosimiglianza, prospettare una sua ripresa dell'attività criminosa, anche su sollecitazione di ambienti criminali che ha ben dimostrato non solo di conoscere e frequentare, ma altresì di saper organizzare, e che pertanto, allo stato attuale, della sua attività ed esperienza ben potrebbero continuare a giovare».

Di conseguenza, la suddetta motivazione deve ritenersi incensurabile ed il motivo di ricorso manifestamente infondato alla stregua del seguente principio di diritto: *«In tema di esigenze cautelari - ove l'indagato sia dedito, per il suo modus vivendi, a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità del fatto per cui si procede»*

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00.

**P.Q.M.**

DICHIARA

inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18/09/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente